

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1963/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★	Regolamento (CE) n. 1964/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.)	3
	Regolamento (CE) n. 1965/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese	32
★	Regolamento (CE) n. 1966/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	35
	Regolamento (CE) n. 1967/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003	36
	Regolamento (CE) n. 1968/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003	37
	Regolamento (CE) n. 1969/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003	38
	Regolamento (CE) n. 1970/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003	39

(segue)

Parlamento europeo e Consiglio

2003/785/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2003, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna) 40**

2003/786/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2003, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (incendi in Portogallo) 41**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	54,4
	063	93,3
	096	47,8
	204	49,8
	653	52,4
	999	59,5
0707 00 05	052	140,1
	220	139,2
	999	139,7
0709 90 70	052	102,1
	204	139,4
	999	120,8
0805 20 10	204	77,1
	512	116,3
	999	96,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,2
	464	124,6
	504	97,5
	999	94,4
0805 50 10	052	78,6
	388	67,9
	524	80,9
	528	69,3
	999	74,2
0806 10 10	052	114,4
	400	234,4
	508	298,3
	999	215,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,3
	064	45,4
	388	67,6
	400	75,6
	404	84,1
	720	49,4
	800	174,1
	804	238,9
	999	96,7
	0808 20 50	052
060		49,9
064		60,2
400		71,1
720		52,4
999		69,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2003****che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 nonché del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**Regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94**

- (1) Il 20 giugno 2003 il governo spagnolo ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94. Esso ha presentato informazioni complete degli elementi di prova a sua disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.
- (2) La Spagna ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea stanno registrando un rapido incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari, e che in particolare negli ultimi anni si è osservata una loro crescita repentina.
- (3) Il governo spagnolo ha affermato che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame ha avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenziali nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con un conseguente pregiudizio per questi ultimi.
- (4) Ha fatto altresì presente che, a giudicare dalle informazioni fornite dai produttori comunitari, l'eventuale ritardo da parte della Comunità europea nell'adottare misure di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare, e ha insistito perché tali misure vengano prese con urgenza.
- (5) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e agli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne il prodotto comunitario in questione.
- (6) L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari del prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le loro associazioni rappresentative, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti summenzionate, alle associazioni rappresentative di produttori di mandarini nella Comunità e a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (8) Il governo della Repubblica popolare cinese («RPC»), alcuni produttori esportatori e le loro associazioni rappresentative, alcuni produttori e importatori e le loro rispettive associazioni rappresentative nonché associazioni di rappresentanza dei produttori di mandarini nella Comunità hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine stabilito, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Nell'elaborare le conclusioni provvisorie si è tenuto conto delle osservazioni scritte e orali presentate dalle parti. La Commissione ha sollecitato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione in via provvisoria. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di sei produttori comunitari e di quattro importatori, nonché presso le sedi delle loro associazioni rappresentative, e infine presso la sede di un fornitore di prodotto fresco dei produttori comunitari.

2. ELENCO DELLE PARTI CHE HANNO COLLABORATO ALL'INCHIESTA

Produttori

Industrias Videca, SA; Villanueva de Castellon, Valencia, Spagna

La Joya Export SA; Burriana, Castellon, Spagna

Agriconsas; Algemesi, Valencia, Spagna

Conservas y Frutas, SA; Mula, Murcia, Spagna

Halcon Foods SA; Campos del Rio, Murcia, Spagna

Alcurnia Alimentacion SL; Molina de Segura, Murcia, Spagna

Marin Gimenez Hnos. SA; Caravaca, Murcia, Spagna

Conservas Fernandez SA; La Copa-Bullas, Murcia, Spagna

Importatori

Wydra International GmbH, Reinbek, Germania

EDEKA Zentral AG, Amburgo, Germania

Hüpeden and Co. GmbH, Amburgo, Germania

Wünsche International GmbH, Amburgo, Germania

E. Schröder KG (GmbH and Co.), Amburgo, Germania

Rewe Zentral AG, Colonia, Germania

Henry Lamotte GmbH, Brema, Germania

MCM Foods BV, Rotterdam, Paesi Bassi

WS China Import GmbH, Amburgo, Germania

Waren-Verein der Hamburger Borse e.V., Amburgo, Germania

Esportatori

Hu Nan Cereals, Oils Imp. & Exp. Group Co., Ltd, Changsha City, Cina

Huangyan Guangyi Foods Co., Ltd, Huangyan Zhejiang, Cina

Huangyan Mingqiang Foods Co., Ltd, Zhejiang, Cina

Jiangsu Cereals, Oils Import & Export Group Corp., Nanjing, Cina

Jiangxi Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp., Nanchang City, Jianxi, Cina

Jinhua Iceman Foods Co., Ltd, Zhejiang, Cina

Ningbo Huifeng Foods Co., Ltd, Fenghua City, Zhejiang, Cina
Ninghai Kaizi Co., Ltd, Ninghai, Zhejiang, Cina
Shandong Jiayuan Imp & Exp Co., Ltd, Qingdao, Cina
Shandong Jiufa Edible Fungus Co., Ltd, Nanchang City, Jianxi, Cina
Taizhou Hengsheng Canned Foods Co., Ltd, Linhai, Zhejiang, Cina
Taizhou Huangyan Hanfuming Foods Co., Ltd, Taizhou, Zhejiang, Cina
Xiamen International Trade Group Co., Ltd, Xiamen, Cina
Xiangshan Huayu Foodstuff Co., Ltd, Xiangshan Dancheng, Zhejiang, Cina
Xiangshan Longxin Foods Co., Ltd, Xiangshan County, Zhejiang, Cina
Zhejiang Cereals, Oils & Foodstuffs I/E Co., Ltd, Hangzhou, Cina
Zhejiang Huangyang Bai Le Foods Co., Ltd, Taizhou City, Cina
Zhejiang Linhai Jiayuan Foodstuff Co.Ltd, Linhai, Zhejiang, Cina
Zhejiang Long Wei Food Co., Ltd, Linhai, Zhejiang, Cina
Zhejiang Ninghai Dongda Food Co., Ltd, Nighai County, Cina
Zhejiang Xin An Jiang Canned Food Co., Ltd, Qiandaohu Town, Zhejiang, Cina
Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, XinChang, Zhejiang, Cina
Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Zhejiang, Cina
Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd, Hangzhou, Zhejiang, Cina
Zhejiang Chun-an Foreign Trade Corp., Chun-An, Zhejiang, Cina

Fornitori di materia prima

Narvill Cooperativa V., Vilavella, Castellon, Spagna
Cooperativa Agricola San Bernardo Coop. V., Carlet, Valencia, Spagna
Cooperativa Agricola Nuestra Senora de Loreto (CANSO), L'Alcudia, Valencia, Spagna
Cooperativa Agricola Betera Coop. V., Betera, Valencia, Spagna
Cooperativa Agricola SCJ Coop. V. (Copal), Algemesi, Valencia, Spagna
Cocalni Coop. V., Alquerias del Nino Perdido, Castellon, Spagna

3. IL MERCATO DEI MANDARINI NELL'UE

- (9) La raccolta dei mandarini avviene in inverno: la stagione per la raccolta e la messa in conserva dei frutti è compresa all'incirca tra l'inizio di ottobre e la fine di gennaio dell'anno successivo. Il prodotto fresco è destinato al mercato della frutta fresca, per la produzione di succhi o di conserve. La prassi dell'industria conserviera dei mandarini prevede di utilizzare questa stagione (cioè il periodo che va dal 1° ottobre di un dato anno al 30 settembre dell'anno successivo) come base per i confronti, e tale prassi è stata adottata anche dalla Commissione nel corso della sua analisi. Poiché la produzione stagionale termina entro la fine di gennaio, i dati sulla produzione relativi al 2002/2003 sono completi e non hanno richiesto alcuna estrapolazione. Tuttavia, gli altri dati economici relativi all'ultima stagione (2002/2003) sono stati estrapolati sulla base dei dati disponibili per i primi nove mesi di tale periodo.
- (10) Nell'ottobre del 1996, con il regolamento (CE) n. 2202/96, il Consiglio ha istituito un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, inclusi mandarini, clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi. Obiettivo di questo regime era indurre i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché al ritiro, evitando al tempo stesso che il ricorso alla trasformazione diventi sistematicamente uno sbocco alternativo per i frutti destinati in origine al mercato dei prodotti freschi. Nel quadro del regime viene concesso un aiuto ai produttori di agrumi di cui si rifornisce l'industria di trasformazione al fine, tra l'altro, di sostenere i produttori stessi, di agevolare i negoziati con l'industria e di promuovere la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni dei produttori. Il regime prevede inoltre una serie di meccanismi destinati a incentivare i produttori a produrre e consegnare i quantitativi che si sono impegnati a fornire pur scoraggiando al tempo stesso le eccedenze di produzione.

- (11) Un regime collegato prevede la concessione di aiuti ai produttori destinati a coprire parte dei costi del ritiro di agrumi freschi dal mercato. L'obiettivo principale di quest'ultimo regime consiste nello stabilizzare i prezzi del prodotto fresco sul mercato comunitario, oltre a sostenere il reddito dei produttori e incoraggiare il ritiro dal mercato di prodotti di qualità inferiore.
- (12) Tuttavia, dato che la situazione dei produttori comunitari era notevolmente peggiorata, risultava evidente che essi non beneficiavano dei regimi summenzionati nella misura prevista.

4. PRODOTTO IN ESAME

- (13) I prodotti a proposito dei quali la Commissione è stata informata che l'andamento delle importazioni richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia sono alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri (di seguito: «il prodotto in esame»).
- (14) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. Detti codici NC corrispondono al prodotto in esame, rispettivamente, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg.
- (15) Dall'inchiesta preliminare è emerso che il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero. Le operazioni di pelatura e di segmentazione possono essere effettuate manualmente o con le macchine.
- (16) Il prodotto in esame viene confezionato in imballaggi di peso diverso per rispondere alla domanda sia del mercato dei beni di consumo che dell'industria della ristorazione e di quella alimentare. Il mercato dei beni di consumo è dominato in larga misura dalle confezioni di prodotto aventi un peso netto di 312 g/(175 g sgocciolato), benché la quota di vendite delle confezioni da 850 g in peso netto/(480 g sgocciolato) sia in aumento. Formati più grandi, in particolare le confezioni da 2,65 kg peso netto/(1 500 g sgocciolato) e da 3,1 kg peso netto/(1 700 g sgocciolato), sono utilizzati nei settori alimentare e della ristorazione. Il formato da 2,65 kg risulta essere il più venduto.
- (17) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti possono essere utilizzate come prodotto fresco o per la produzione di succhi o conserve. Si tratta di varietà simili, tanto è vero che i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi sono tutti classificabili in un unico codice NC a sei cifre (0805 20).
- (18) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che non soltanto le conserve di mandarini, ma tutte le conserve di frutta dovrebbero essere considerate un unico prodotto in esame importato. A sostegno di tale argomentazione facevano valere quanto segue:
 - a) le caratteristiche fisiche, la natura e la qualità dei prodotti;
 - b) la capacità di tali prodotti di essere destinati a utilizzazioni finali identiche o simili;
 - c) la misura in cui i consumatori considerano i prodotti come mezzi alternativi per svolgere determinate funzioni volte al soddisfacimento di una domanda specifica;
 - d) la classificazione internazionale dei prodotti ai fini tariffari.
- (19) Gli argomenti addotti vengono respinti. Dall'analisi della Commissione emerge che vi sono differenze tra le conserve di mandarini e le altre conserve di frutta. Queste ultime sono confezionate con frutta fresca i cui codici NC a sei cifre sono diversi rispetto a quello in cui sono classificabili i mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi. Se è vero infatti che le conserve di mandarini e le altre conserve di frutta sono classificabili nel codice SA (sistema armonizzato) 2008, questo è vero anche per prodotti assai diversi quali il burro di arachidi e lo zenzero preparato o conservato. Inoltre i prodotti hanno tutti sapore, consistenza della polpa, forma e colore differenti tra loro, un diverso contenuto in vitamine e minerali, nonché proprietà diverse dal punto di vista dietetico. Infine, anche le principali utilizzazioni finali sono diverse tra loro. Tale conclusione è inoltre confermata dal fatto che il processo produttivo per ciascuno di questi prodotti è diverso, a seconda che il frutto in questione debba essere o no essiccato, sbucciato, tagliato a pezzi, affettato o ridotto in spicchi.

- (20) Gli stessi produttori esportatori hanno anche affermato che la frutta preparata e conservata e la frutta fresca rappresentano un solo prodotto in esame importato. Anche tale argomentazione va respinta. La frutta preparata e conservata rientra in una diversa classificazione tariffaria (con un codice a quattro cifre) rispetto alla frutta fresca. La frutta fresca non viene sottoposta ad alcuna trasformazione e ha una durata di conservazione limitata. Viene generalmente lavata, sbucciata, snocciolata, affettata, tagliata a pezzi o sottoposta ad altra trasformazione dallo stesso utilizzatore finale, e si ritiene solitamente che presenti caratteristiche diverse quanto a sapore, consistenza ecc. e un'utilizzazione finale diversa rispetto alla frutta preparata e conservata.
- (21) Di conseguenza, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che il prodotto in esame costituisce un unico prodotto importato classificabile nei pertinenti codici NC elencati in precedenza.

5. PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALI

- (22) La Commissione ha esaminato in via preliminare se il prodotto fabbricato dai produttori comunitari (in appresso denominato «prodotto simile») fosse simile al prodotto in esame importato.
- (23) Il prodotto in esame importato è presente sul mercato in diverse qualità: i prodotti contenenti una percentuale all'incirca pari o inferiore al 10 % di spicchi di frutta spezzettati vengono denominati «extra» o «qualità superiore» (fancy), mentre tutte le altre qualità di prodotto vengono definite «normali» o «standard». Alcuni esportatori e importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che le conserve di mandarini originarie della RPC erano di migliore qualità rispetto a quelle di origine UE in quanto la pelatura dei frutti veniva effettuata a mano e, pertanto, il prodotto importato dalla RPC conteneva di solito una percentuale minore di spicchi di frutta spezzettati. Tuttavia, sebbene la maggior parte delle importazioni siano originarie della RPC, gli elementi di prova relativi alla qualità effettiva/qualità percepita del prodotto in esame e del prodotto simile appaiono contraddittori.
- Un importatore commercializzava tipi di prodotto di qualità superiore e altri tipi a prezzi scontati. Dalla verifica è emerso che nel 2002 quest'importatore aveva acquistato dalla Spagna, in termini relativi, quantitativi addirittura leggermente più elevati di prodotto di qualità superiore rispetto a quelli importati dalla RPC, mentre non aveva acquistato dalla Spagna tipi di prodotto a prezzi scontati importandone invece dalla RPC. Il tipo di prodotto di qualità superiore viene acquistato e rivenduto a prezzi più elevati che, con ogni probabilità, dovrebbero anche riflettere una migliore qualità del prodotto stesso.
 - Per garantire la qualità del loro prodotto e il rispetto dei più rigorosi standard di igiene, i produttori comunitari hanno realizzato ingenti investimenti in vasti programmi di modernizzazione, tanto che i loro processi produttivi sono oggi altamente automatizzati. Essi sottolineavano il fatto che i consumatori di alcuni paesi, data l'incertezza quanto alla serietà dei controlli igienici effettuati sui prodotti importati durante il processo di messa in conserva, preferiscono le conserve di mandarini confezionate dai produttori comunitari.
- (24) Per valutare se le dichiarazioni relative a differenze di qualità tali da rendere il prodotto importato dissimile dal prodotto comunitario siano fondate, la Commissione ha considerato con particolare attenzione le seguenti conclusioni dell'inchiesta preliminare.
- a) il prodotto importato e il prodotto comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari (codice SA a sei cifre). Presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza della polpa. Benché si osservino talune differenze dal punto di vista della qualità, queste sono minime ed in genere esse non sono percepite dai consumatori;
 - b) il prodotto importato e il prodotto comunitario vengono venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi sono di facile accesso e sono i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello fabbricato dai produttori comunitari;
 - c) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili, e costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e facilmente intercambiabili;
 - d) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono considerati entrambi dai consumatori prodotti alternativi destinati a soddisfare una domanda specifica. Da questo punto di vista, le differenze segnalate da alcuni esportatori e importatori non erano che variazioni di scarso rilievo.

Considerato che per risultare «simili», i prodotti non devono essere identici, tali variazioni di scarso rilievo non sono sufficienti per modificare le conclusioni generali in merito alla «somiglianza» tra prodotto importato e prodotto comunitario.

- (25) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che il prodotto importato e il prodotto comunitario sono «simili».

6. DEFINIZIONE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

- (26) Il prodotto in esame comunitario è stato integralmente prodotto in Spagna. Gli otto produttori (aziende conserviere) della Comunità che hanno offerto piena collaborazione durante la fase provvisoria dell'inchiesta sono:

Industrias Videca, SA; Villanueva de Castellon, Valencia, Spagna

La Joya Export SA; Burriana, Castellon, Spagna

Agriconsa; Algemesi, Valencia, Spagna

Conservas y Frutas, SA; Mula, Murcia, Spagna

Halcon Foods SA; Campos del Rio, Murcia, Spagna

Alcurnia Alimentacion SL; Molina de Segura, Murcia, Spagna

Marin Gimenez Hnos. SA; Caravaca, Murcia, Spagna

Conservas Fernandez SA; La Copa-Bullas, Murcia, Spagna

- (27) Tutte queste società aderiscono ad associazioni riunite nella Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales — FNACV). Nell'anno 2002/2003 la produzione comunitaria totale del prodotto in esame ammontava a 43 331 tonnellate, di cui 35 331 tonnellate da attribuire ai produttori summenzionati, pari cioè a oltre l'80 % della produzione comunitaria totale. Esse rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria globale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94. Le imprese suddette sono pertanto considerate produttori comunitari ai fini del presente procedimento.
- (28) Altre due società produttrici in passato di conserve di mandarini nella Comunità hanno dichiarato fallimento nell'aprile del 2002, nel momento cioè in cui le importazioni in esame hanno raggiunto il livello più alto. Queste aziende, pur avendo fornito una serie di informazioni nel quadro dell'inchiesta, non sono state in grado di mettere in atto le risorse necessarie a collaborare pienamente con la Commissione entro i termini stabiliti.

7. SVILUPPI IMPREVISTI

- (29) Dopo la conclusione dell'Uruguay round, si è verificata una serie di eventi che ha determinato un rapido aumento delle importazioni del prodotto in esame, in particolare dalla RPC. Tale serie di eventi (descritta sotto) non era prevedibile all'epoca della conclusione dell'Uruguay round. Va osservato che l'analisi si concentra esclusivamente sulla RPC, in quanto più del 98 % delle importazioni nell'Unione europea del prodotto in esame sono originarie di questo paese.
- (30) Fino alla metà degli anni '90 le capacità di produzione della RPC relativamente al prodotto in esame erano sufficientemente elevate per poter soddisfare sia la domanda del mercato interno cinese che la domanda di esportazioni verso i mercati più vicini e redditizi, cioè il Giappone e gli Stati Uniti (Costa occidentale). Le esportazioni cinesi verso la Comunità erano limitate e relativamente stabili.

- (31) La tabella seguente illustra le stime relative al consumo mondiale e alla capacità di produzione, alla produzione, alle esportazioni e al consumo sul mercato interno della RPC per le stagioni di messa in conserva comprese tra il 1996/1997 e il 2002/2003. I valori riportati sono indicizzati prendendo come riferimento il consumo mondiale stimato nella stagione 1998/1999 (= 100).

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo mondiale	100	115	113	137	141
Capacità di produzione cinese	70	96	113	139	148
Produzione cinese	57	82	86	109	124
Consumo interno cinese	5	9	12	16	20
Esportazioni totali cinesi (stimate)	48	65	70	96	104

Fonte: Eurostat, altri dati di pubblico dominio e dati presentati nel corso dell'inchiesta. Si è fatto ricorso a valori indicizzati in quanto la parte interessata che ha fornito i dati sulla capacità di produzione sul mercato interno, sulla produzione, sul consumo interno e sulle esportazioni per quanto riguarda la RPC ha chiesto che tali informazioni venissero considerate riservate. In attesa di una decisione su tale richiesta e ai fini della determinazione in via provvisoria, la Commissione ha provveduto a indicizzare i dati. Questo tuttavia non pregiudica un'eventuale decisione della Commissione in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio.

- (32) Nel 1998/1999 il consumo sul mercato interno cinese era pari a 5, mentre la capacità di produzione era pari a 70 e la produzione effettiva a 57 (cioè molto al di sopra del fabbisogno interno). Nel 2002/2003 il consumo sul mercato interno del paese era sì aumentato fino ad arrivare a 20, ma anche la capacità di produzione aveva raggiunto un valore pari a 148, e la produzione effettiva pari a 124 (88 % del consumo mondiale stimato). Nonostante la rapida crescita del consumo sul mercato interno cinese, in termini reali esso rimane modesto. Benché anche il consumo mondiale abbia registrato un incremento, quest'ultimo è stato graduale (al ritmo di circa il 7 % annuo). In tali circostanze, non era prevedibile che la capacità di produzione cinese aumentasse del 16 % all'anno fino a superare persino, nel 2002/2003, il livello del consumo mondiale, il che non lascia spazio agli altri produttori. Poiché il consumo interno della RPC era nel frattempo aumentato, raggiungendo però solamente un valore indicizzato pari a 20, l'aumento della capacità di produzione e della produzione del paese ha esercitato una forte pressione verso l'esportazione di grandi quantitativi di prodotto (in effetti, nel periodo considerato le esportazioni sono più che raddoppiate, passando da 48 a 104 in valore indicizzato). Queste cifre acquistano maggiore significato se si considera che nel 2002/2003 le esportazioni cinesi rappresentavano oltre i due terzi del consumo mondiale complessivo stimato per quello stesso anno.
- (33) Apparentemente, anche la vertenza commerciale tra UE e USA relativa agli ormoni nelle carni ha avuto un ruolo nell'aumento delle esportazioni cinesi verso l'UE, in quanto nell'elenco di prodotti che gli USA intendevano sottoporre a misure di ritorsione nel quadro di tale vertenza figurava anche il prodotto in esame. Ciò sembra essere stato percepito dai produttori cinesi come l'occasione di incrementare sostanzialmente le loro esportazioni verso gli USA, per sostituire le esportazioni del prodotto comunitario, ed ha incoraggiato l'aumento della capacità dei produttori cinesi di conserve. Tale occasione non si è però mai concretizzata e la RPC ha dovuto trovare degli sbocchi alternativi con cui assorbire la capacità eccessiva. Il mercato più interessante è risultato essere quello dell'Unione europea ed è in questa direzione che la RPC ha aumentato in misura significativa le esportazioni.
- (34) Si è inoltre potuto osservare anche un cambiamento delle preferenze dei consumatori. Tradizionalmente, il consumatore percepiva le conserve di mandarini come un prodotto caro, orientando la sua scelta verso le confezioni più piccole (312 grammi). Le confezioni più grandi venivano acquistate solamente dal settore della ristorazione/catering (per esempio dalle pasticcerie, che utilizzano i mandarini per guarnire le torte). A partire dal 2000/2001 le preferenze dei consumatori sono cambiate, e questi ultimi hanno cominciato ad acquistare maggiormente le confezioni più grandi (850 grammi), le cui vendite al dettaglio sono aumentate, a partire dal 2001, di circa il 10 % all'anno. Tale evoluzione ha probabilmente contribuito al fatto che alcuni importanti importatori/venditori al dettaglio siano riusciti ad ottenere prezzi molto bassi dagli esportatori cinesi e ad importare e rivendere ingenti quantitativi di satsuma cinesi in confezioni da 850 grammi a prezzi molto ridotti. Tale evoluzione delle preferenze dei consumatori non era prevedibile ed ha contribuito in modo inaspettato al rapido aumento delle importazioni cinesi, in particolare tra il 2000/2001 e il 2002/2002, e al fatto che esse si siano attestate a livelli alti.

- (35) Anche la politica monetaria cinese, grazie alla quale lo yuan è ancorato al dollaro col rapporto 8,28 yuan/dollaro USA, nonostante le differenze percepite tra i valori relativi delle due valute, ha incoraggiato le esportazioni, stimolando l'esportazione del prodotto in esame piuttosto della vendita sul mercato interno cinese. Inoltre, a seguito dell'inattesa svalutazione del dollaro USA rispetto all'euro a partire dall'ottobre 2000, lo yuan ha perso il 26 % circa del suo valore rispetto all'euro, rendendo il mercato europeo ancora più attraente per gli esportatori cinesi.
- (36) La Commissione conclude pertanto in via preliminare che gli sviluppi imprevisi all'origine dell'aumento delle importazioni nella Comunità dipendono dall'azione di una serie di fattori: l'aumento senza precedenti della capacità di produzione cinese (superiore, secondo le stime, al consumo mondiale 2002/2003) che ha esercitato una forte pressione verso l'esportazione; la possibilità che le misure di ritorsione statunitensi nell'ambito della vertenza sugli ormoni potessero escludere il prodotto comunitario dal mercato USA, possibilità che ha incoraggiato l'aumento della capacità di produzione e quindi della produzione cinese; il mutamento delle preferenze dei consumatori a partire dal 2001; la politica relativa al tasso di cambio del governo cinese associata all'imprevedibile svalutazione del dollaro USA a partire dall'ottobre 2000. Tale combinazione di fattori, assolutamente imprevedibile al momento della conclusione dell'Uruguay Round, ha creato le condizioni dell'aumento senza precedenti delle importazioni verso la Comunità.
- (37) Tali fattori, ognuno dei quali ha contribuito al massiccio aumento delle importazioni cinesi nell'UE, sarà oggetto di un'ulteriore inchiesta da parte della Commissione nella fase definitiva del procedimento.

8. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI

8.1. Introduzione

- (38) La Commissione ha svolto un'analisi preliminare per verificare se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame siano quantitativamente aumentate in misura tale, in termini assoluti o relativamente alla produzione comunitaria totale, e/o a tali condizioni, da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. A tale riguardo, la Commissione ha incentrato l'analisi sulle importazioni del prodotto in esame effettuate nell'ultimo periodo per il quale si disponeva di dati sia in termini assoluti che relativamente alla produzione. La tabella seguente illustra, per ciascun anno del periodo che va dal 1998/1999 al 2002/2003, l'andamento delle importazioni sia in termini assoluti sia rispetto alla produzione comunitaria totale.

Tabella

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Importazioni UE originarie di paesi terzi	16 347	17 573	20 335	44 804	38 066 (*)
Produzione comunitaria totale	81 869	75 767	60 462	60 329	43 331 (**)
Importazioni/Produzione	20 %	23 %	34 %	74 %	88 %

(*) Semplice estrapolazione matematica ($n/9 \times 12$) sulla base dei dati relativi ai primi nove mesi del periodo (1.10.2002-30.6.2003)

(**) L'intera produzione comunitaria della stagione 2002/2003 si è registrata nel semestre compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003.

- (39) Anche la tabella seguente dimostra la tendenza all'aumento delle importazioni, mettendo a confronto le importazioni dei primi nove mesi di ogni stagione (per esempio, da ottobre a giugno). Le cifre confermano che le importazioni nel periodo finale indicano un notevole aumento (del 100 % circa) rispetto alle cifre relative al 2000/2001 e precedenti.

Confronto sui nove mesi (da ottobre a giugno)	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Volume (in t)	12 156	12 425	14 535	30 640	28 474
Valore indicizzato — (1998/1999 = 100)	100	102	120	252	234

8.2. Volume delle importazioni

- (40) Nel periodo tra il 1998/1999 e il 1999/2000 le importazioni hanno registrato un aumento di circa il 7 %, passando da 16 347 tonnellate a 17 573 tonnellate. L'anno successivo il tasso di crescita è arrivato a circa il 16 %, con un aumento delle importazioni fino a 20 335 tonnellate nel 2000/2001. In seguito, nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002, si è registrata una straordinaria impennata delle importazioni, con un incremento del 120 % nell'arco di un solo anno che le ha portate a 44 804 tonnellate, cioè a 2,5 volte il livello registrato nel 1998/1999.
- (41) Il livello è rimasto molto elevato anche nel corso dei primi nove mesi del 2002/2003, benché si preveda, in base ad una semplice estrapolazione, che le importazioni scendano a 38 066 tonnellate. Alcune informazioni recenti suggeriscono che le importazioni si atterranno ad un livello superiore rispetto alla cifra estrapolata, ma non esistono dati che confermino tale previsione.
- (42) Anche rispetto alla produzione comunitaria totale le importazioni sono aumentate passando dal 20 % circa del 1998/1999 a circa il 34 % nel 2000/2001 e infine a più o meno il 74 % nel 2001/2002. Si prevede che registrino un'ulteriore crescita fino ad arrivare a circa l'88 % della produzione comunitaria totale nell'ultima stagione di messa in conserva della frutta (2002/2003).
- (43) La conclusione provvisoria della Commissione è pertanto che l'aumento delle importazioni rispetto alla produzione sul mercato interno si possa considerare recente, repentino, brusco e considerevole.

9. GRAVE PREGIUDIZIO

9.1. Introduzione

- (44) Per accertare in via provvisoria se esista o no un grave pregiudizio ai danni dei produttori comunitari del prodotto simile, e decidere quindi se la loro posizione sia nel complesso gravemente minacciata, la Commissione ha svolto un'analisi preliminare di tutti i fattori pertinenti, oggettivi e quantificabili, che incidono sulla situazione dei produttori comunitari, esaminando in particolare, per il prodotto in esame, l'andamento delle capacità di produzione, la produzione, l'utilizzazione delle capacità, l'occupazione, la produttività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito, l'uso vincolato, le scorte, il consumo, le vendite, la quota di mercato, i prezzi, la sottoquotazione dei prezzi e la redditività per il periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2002/2003.
- (45) Come si è già spiegato nella sezione 3, i dati illustrati nella presente sezione si riferiscono alle stagioni di messa in conserva dei frutti con qualche estrapolazione elaborata, ove necessario, per il periodo 2002/2003.

9.2. Analisi della situazione dei produttori comunitari

9.2.1. Consumo

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo (t)	80 065	74 056	65 676	80 960	71 564

- (46) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato stabilito in via provvisoria sulla base delle vendite totali realizzate dai produttori comunitari e da altri produttori dell'UE e delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità registrate nei dati Eurostat.
- (47) Tra il 1998/1999 e il 2000/2001 il consumo nella Comunità è diminuito del 18 %, passando da 80 065 tonnellate a 65 676 tonnellate, mentre tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è aumentato del 23 % fino a registrare il livello più elevato nel corso dell'intero periodo in esame (cioè 80 960 tonnellate). I dati estrapolati per la stagione in corso (2002/2003) indicano un calo del 12 % del consumo in quest'ultimo periodo rispetto alla stagione 2001/2002, con livelli vicini ai livelli del consumo del 1999/2000.

9.2.2. Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Capacità (t)	126 760	129 260	129 260	129 260	129 260
Utilizzazione delle capacità	65 %	59 %	47 %	47 %	34 %

- (48) La Commissione ha svolto un esame preliminare delle capacità di produzione dei produttori comunitari. Per maggiore chiarezza le cifre indicate si riferiscono alle capacità di produzione per l'intera stagione, cioè per il periodo compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo. Va osservato che il prodotto simile viene confezionato tra novembre e gennaio con impianti di produzione che possono in parte essere utilizzati anche nel resto dell'anno per la trasformazione di altri prodotti ortofrutticoli. Tuttavia, nelle regioni interessate (Valencia e Murcia in Spagna) nel periodo tra novembre e gennaio non sono disponibili altri frutti o ortaggi da destinare alla trasformazione.
- (49) L'inchiesta preliminare ha tuttavia mostrato che le stime relative alla capacità di produzione teorica globale sono rimaste approssimativamente stabili per tutto il periodo dell'inchiesta, con l'eccezione di un solo caso di aumento (+ 2 %) verificatosi tra il 1998/1999 e il 1999/2000.
- (50) In quest'ultimo periodo l'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito, passando dal 65 % al 59 %. Questa diminuzione può essere parzialmente spiegata dall'aumento delle capacità del 2 % registrato in quello stesso anno, ma deve essere attribuita per gran parte a un calo della produzione del 7,5 % (da 81 869 tonnellate a 75 767 tonnellate). L'indice di utilizzazione delle capacità è diminuito di altri 12 punti percentuali nel 2000/2001 (scendendo al 47 %); si è quindi stabilizzato nell'anno successivo per poi scendere di nuovo al 34 % (con un calo cioè di 13 punti percentuali) durante la stagione in corso. Questo netto calo dell'indice di utilizzazione delle capacità riflette evidentemente il contemporaneo calo della produzione.

9.2.3. Produzione comunitaria totale

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Produzione (t)	81 869	75 767	60 462	60 329	43 331

- (51) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002 la produzione comunitaria totale ha registrato un calo, passando da 81 869 tonnellate a 60 329 tonnellate. La produzione è poi diminuita di un ulteriore 28 % nell'ultima stagione (2002/2003) fino a toccare il livello più basso dell'intero periodo in esame.

9.2.4. Occupazione

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	Dati estrapolati 2002/2003
Occupazione (fine periodo)	2 502	2 441	2 462	2 419	2 343

- (52) L'occupazione relativa al prodotto in esame ha registrato un calo nel 1999/2000, poi una leggera ripresa nel 2000/2001 prima di diminuire ulteriormente nel 2001/2002 e nel 2002/2003. Oltre al calo dell'occupazione registrato dai produttori comunitari, nel corso del quinquennio preso in esame si è osservata anche una riduzione dell'occupazione nel settore della produzione di conserve di mandarini nella Comunità, poiché alcuni produttori impegnati nella messa in conserva del prodotto in esame nella Comunità hanno cessato tale attività prima dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia. Si deve sottolineare che la stragrande maggioranza della forza lavoro consiste in lavoratori stagionali. Per questo motivo i dati della tabella precedente vanno valutati congiuntamente a quelli riportati nella seguente tabella sulle ore di lavoro prestate.

9.2.5. Ore di lavoro prestate e produttività

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Ore di lavoro prestate	943 844	987 871	821 478	859 539	625 764
Produttività (ore di lavoro prestate/tonnellata)	15,9	16,8	15,6	16,8	17,7

- (53) I dati sull'occupazione riportati sopra, nella prima tabella della sezione 9.2.4, si riferiscono ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, l'effettivo impatto sul livello di occupazione nella Comunità risulta più evidente se si considerano i dati relativi alle ore di lavoro prestate, nei quali è compresa anche l'occupazione dei lavoratori stagionali. Inoltre, il numero di ore di lavoro prestate rappresenta una base di riferimento più precisa per misurare la produttività rispetto al numero di lavoratori.
- (54) Si può osservare nel complesso una costante diminuzione del numero di ore di lavoro prestate, con un netto calo proprio nell'ultimo periodo. La produttività ha registrato un lieve calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002, passando da 15,9 a 16,8 ore di lavoro prestate per tonnellata prodotta, con un'ulteriore diminuzione di tale indice della produttività nell'ultima stagione 2002/2003 (= 17,7 ore di lavoro prestate/tonnellata).

9.2.6. Flusso di cassa

Esercizio finanziario	1998	1999	2000	2001	2002
Flusso di cassa (valore indicizzato)	100	95	93	196	- 49

- (55) Il flusso di cassa ha potuto essere analizzato soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, piuttosto che in relazione esclusivamente al prodotto in esame. Si è ritenuto pertanto che tale indicatore fosse meno significativo rispetto agli altri esaminati sopra, e i dati corrispondenti sono stati presentati sulla base degli ultimi esercizi finanziari (anno di calendario). Nonostante tali limiti dell'analisi, risulta comunque evidente che nell'ultimo periodo il flusso di cassa ha registrato un calo sostanziale.

9.2.7. Utile sul capitale investito (Return on Capital Employed — ROCE)

Esercizio finanziario	1998	1999	2000	2001	2002
Utile sul capitale investito	15,1	18,9	9,3	9,8	8,1

- (56) L'utile sul capitale investito ha potuto essere analizzato soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, piuttosto che in relazione esclusivamente al prodotto in esame. Pertanto, si è ritenuto che anche questo indicatore fosse meno significativo rispetto agli altri indicatori esaminati. Nonostante tali limiti dell'analisi, risulta comunque evidente che nell'ultimo periodo l'utile sul capitale investito è diminuito in misura sostanziale.

9.2.8. Volume delle vendite

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	Dati estrapolati 2002/2003
Volume delle vendite nella Comunità (t)	63 718	56 483	45 341	36 156	33 498

- (57) Le vendite nella Comunità del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari sono scese da 63 718 tonnellate a 45 341 tonnellate nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, rispecchiando il calo del consumo e l'incremento delle importazioni osservati nello stesso periodo. Tuttavia, nonostante la crescita del consumo registratasi l'anno successivo, tra il 2000/2001 e il 2001/2002 le vendite hanno continuato a diminuire (del 20 %) fino ad ammontare alla cifra di 36 156 tonnellate, mentre nello stesso tempo le importazioni sono più che raddoppiate raggiungendo le 44 804 tonnellate. Questi dati testimoniano del crescente predominio delle importazioni in oggetto sul mercato. Le vendite hanno continuato a diminuire anche nell'ultima stagione.

9.2.9. Quota di mercato

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	Dati estrapolati 2002/2003
Quota di mercato	79 %	76 %	69 %	44 %	47 %

- (58) Nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001 la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 79 % al 69 %, e successivamente al 44 % nel 2001/2002. Il calo registrato nel 2001/2002 è un'evidente riprova della crescente penetrazione sul mercato delle importazioni in quel periodo nonostante il ribasso dei prezzi applicato dai produttori comunitari (- 17 %) tra il 2000/2001 e il 2001/2002. Sebbene la diminuzione dei prezzi sia avvenuta a partire da un livello relativamente alto, essa si è verificata in un periodo in cui anche i prezzi cinesi sono diminuiti di una percentuale analoga, partendo da un livello elevato.
- (59) La combinazione del calo dei prezzi e della diminuzione della quota di mercato per via delle importazioni si è verificata contemporaneamente a una significativa riduzione del livello di redditività dei produttori comunitari (illustrata più avanti). La quota di mercato dei produttori comunitari ha registrato poi una leggera crescita fino a raggiungere il 47 % nella stagione in corso (2002/2003), ma si ritiene che questa lieve ripresa sia dovuta all'effetto dell'apertura della presente inchiesta, la quale ha comportato una modesta diminuzione dei volumi delle importazioni.

9.2.10. Prezzo del prodotto simile e sottoquotazione dei prezzi

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Prezzi unitari delle vendite comunitarie (EUR/tonnellata)	826	790	925	827	790
Prezzi unitari delle esportazioni cinesi più dazi doganali (EUR/tonnellata)	732	773	910	790	703
Sottoquotazione (EUR/tonnellata)	94	17	15	37	87
Sottoquotazione	11 %	2 %	2 %	4 %	11 %

- (60) Il prezzo medio del prodotto simile ha registrato un calo tra il 1998/1999 e il 1999/2000, poi è aumentato (+ 17 %) nel 2000/2001 prima di scendere, dapprima fino a 827 EUR/tonnellata nel 2001/2002, e registrare in seguito un'ulteriore diminuzione fino a 790 EUR/tonnellata nel 2002/2003.
- (61) Le variazioni di prezzo si possono spiegare in funzione di diversi fattori. Da un lato, un fattore costitutivo dei costi, cioè i costi della materia prima e del lavoro e la capacità di ripartire i costi fissi in un contesto di produzione in calo; dall'altro, un fattore di concorrenza a livello di prezzi esercitata dagli esportatori. Appare significativo che nel corso della stagione 2000/2001, quando si era diffusa la voce che nella RPC i quantitativi del raccolto del prodotto in esame erano complessivamente scarsi e i prezzi delle esportazioni andavano costantemente aumentando, i produttori comunitari siano stati in grado di adeguare i loro prezzi mantenendoli entro la stessa forcella di quelli delle esportazioni. La tabella seguente illustra l'andamento dei principali elementi di costo:

Valore indicizzato del costo delle conserve di mandarini	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Materia prima (prodotto fresco)	100	100	122	96	67
Costo del lavoro	100	106	99	106	112
Costi fissi	100	96	112	122	142
Costi totali	100	99	109	106	104

- (62) Per quanto riguarda poi il prezzo del prodotto fresco destinato ad essere trasformato, esso viene stabilito in base a contratti annui stipulati tra le aziende conserviere e gli agricoltori all'inizio della stagione. Nella tabella seguente vengono messi a confronto il prezzo ottenuto dai produttori per i mandarini venduti come prodotto fresco e per quelli destinati alla produzione di conserve (escludendo da quest'ultimo prezzo gli effetti dovuti al regime PAC menzionato al considerando 10):

Prezzo sul mercato del prodotto fresco (EUR/tonnellata)	547	498	571	557	527
Prezzo del prodotto destinato alla produzione di conserve	256	255	313	245	172

- (63) Per poter determinare in via provvisoria il livello di sottoquotazione, l'analisi dei dati relativi ai prezzi è stata effettuata per periodi comparabili, allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate a clienti simili. Basandosi su un confronto tra i prezzi medi franco fabbrica praticati dai produttori comunitari e quelli praticati dai produttori esportatori agli importatori nella Comunità (cif frontiera comunitaria, dazio doganale incluso), si osserva la presenza di una sottoquotazione compresa tra il 2 % e l'11 % in tutti i cinque periodi esaminati.
- (64) La Commissione rileva che per tutto il periodo dell'inchiesta il prezzo delle importazioni è rimasto nettamente al di sotto del prezzo del prodotto comunitario. Dai dati riportati nella tabella emerge che il netto aumento delle importazioni a basso prezzo nel 2001/2002 ha costretto i produttori comunitari ad abbassare i loro prezzi, il che, unitamente al calo del volume delle vendite nella Comunità (verificatosi malgrado la crescita del consumo), ha determinato una notevole diminuzione del ricavato delle vendite, un forte calo della produttività e le perdite registrate in quello stesso anno dai produttori comunitari.

9.2.11. Redditività

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	1.10.2002/ 31.3.2003
Utili/perdite netti sulle vendite comunitarie	4,0 %	0,5 %	6,8 %	- 1,7 %	- 4,0 %

- (65) La redditività delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità ha registrato notevoli variazioni durante il quinquennio preso in esame, con un livello minimo nel 2001/2002 nonché nel periodo successivo fino al 31 marzo 2003, e con un livello massimo nel 2000/2001. Nel 2001/2002, quando le importazioni hanno raggiunto il livello massimo dell'intero periodo di quattro anni e sei mesi considerato, il prezzo medio delle importazioni e il prezzo medio del prodotto comunitario sono scesi, rispettivamente, a 691 EUR/tonnellata e a 827 EUR/tonnellata, come dimostra la sottoquotazione dei prezzi del 15,9 % riscontrata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 31 marzo 2003. L'effetto combinato del calo dei prezzi e della diminuzione del volume delle vendite ha evidentemente causato il deterioramento della redditività dei produttori comunitari, scesa dal 6,8 % a - 1,7 %, e un simile andamento è proseguito fino alla situazione ancor più grave di perdita (- 4 %) osservata nella stagione in corso.
- (66) La vendita sotto costo riflette la percentuale di cui il prezzo del prodotto importato risulta inferiore al livello del prezzo che i produttori comunitari potrebbero ottenere in una situazione non pregiudizievole. Il livello della vendita sotto costo è stato calcolato, in via provvisoria, in base al prezzo medio ponderato non pregiudizievole, per tonnellata, del prodotto comunitario. Quest'ultimo prezzo è stato determinato in via provvisoria sommando al rispettivo costo di produzione del prodotto comunitario un margine di profitto del 6,83 %, considerato ragionevole in quanto si riferisce all'utile dei produttori comunitari in una normale situazione commerciale non distorta da un aumento repentino e considerevole delle importazioni. È stato quindi effettuato il confronto tra questo prezzo non pregiudizievole e la media ponderata del prezzo per tonnellata del prodotto in esame importato nel periodo ottobre 2001-marzo 2003. Dalla differenza tra questi due prezzi, espressa in percentuale del prezzo cif/frontiera comunitaria del prodotto importato, è emersa una percentuale di vendita sotto costo del 22 % circa.

9.2.12. Scorte

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	Dati estrapolati 2002/2003
Scorte finali (t)	13 016	9 120	6 751	16 387	16 467

- (67) Dopo aver registrato un calo nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, i livelli delle scorte sono considerevolmente aumentati nel 2001/2002 e sono rimasti elevati anche nel 2002/2003. L'aumento delle scorte registratosi tra il 2000/2001 e il 2001/2002 è coinciso con una riduzione del 20 % del volume delle vendite dei produttori comunitari, e sembra doversi attribuire principalmente a tale calo del volume di vendita. Per motivi di uniformità e coerenza dei dati, le cifre relative al periodo che termina il 30 settembre 2003 sono state calcolate sulla base delle vendite previste nella seconda metà di quella stagione. Appare probabile che alla fine del periodo in questione, cioè al 30 settembre 2003, il livello delle scorte sarà elevato, pari al 38 % della produzione (mentre equivaleva al 27 % nella stagione precedente).

9.2.13. Conclusioni

- (68) Dai dati emerge che, sebbene la capacità di produzione abbia registrato un lieve aumento, nel caso dell'utilizzazione delle capacità, della produzione, dell'occupazione, della produttività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito si è osservato invece un andamento negativo. Nel complesso, in un contesto di un consumo in calo per due anni, poi in ripresa fino a recuperare quasi il livello precedente prima di registrare una nuova flessione, dai dati emergono sviluppi negativi nell'ultimissimo periodo per quanto riguarda le vendite, la quota di mercato, i prezzi e la redditività, ai quali va aggiunto un aumento delle scorte.
- (69) In particolare, la Commissione rileva che nel 2001/2002, quando le importazioni hanno raggiunto il livello massimo del quinquennio (44 804 tonnellate), il volume delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità è sceso invece al livello minimo dello stesso periodo (36 156 tonnellate) e la redditività a -1,7 %, il tutto in un contesto di contemporaneo aumento del consumo in quello stesso anno 2001/2002. In una situazione di questo tipo, malgrado si potessero certamente prevedere un incremento delle importazioni in linea con l'andamento del consumo e una stabilizzazione dei prezzi, le importazioni sono più che raddoppiate mentre il prezzo tanto del prodotto importato come di quello dei produttori comunitari è diminuito.
- (70) L'effetto combinato di questi fattori è evidentemente riflesso negli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dei produttori comunitari. La quota di mercato dei produttori comunitari è andata diminuendo e nel 2001/2002 ha raggiunto il livello più basso del quinquennio. Il loro indice di utilizzazione delle capacità ha registrato un netto calo nel periodo fino al 31 marzo 2003, poiché detti produttori comunitari avevano ridotto la produzione apparentemente per ridurre i livelli elevati delle scorte registrati alla fine della stagione 2001/2002 e in quella 2002/2003. Anche i livelli di produttività e di occupazione sono diminuiti tanto nel 2001/2002 come nel 2002/2003. Nel complesso, l'effetto dovuto alla riduzione del volume delle vendite comunitarie e al calo dei prezzi sembra essersi tradotto in minori ricavi delle vendite dei produttori comunitari: il ricavato di tali vendite è infatti diminuito del 29 %, da 41,9 milioni di euro nel 2000/2001 a 29,9 milioni di EUR nel 2001/2002. Nello stesso periodo la redditività dei produttori comunitari è diminuita, passando dal 6,8 % a -1,7 %. In seguito i produttori comunitari hanno continuato a registrare perdite (-4,0 %) fino a tutto il 31 marzo 2003.
- (71) Tenuto conto di tutti questi fattori, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i produttori comunitari hanno subito un grave pregiudizio.

10. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (72) Per verificare se esista o no un nesso causale tra l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame e il grave pregiudizio accertato, garantendo d'altra parte che il pregiudizio causato da altri fattori non fosse attribuito a tale crescita delle importazioni, la Commissione si è attenuta alla seguente procedura:
- gli effetti pregiudizievoli dovuti a fattori che sono stati ritenuti causa del pregiudizio sono stati esaminati distinguendoli l'uno dall'altro,
 - questi effetti pregiudizievoli sono stati imputati ai rispettivi fattori che li hanno causati, e
 - dopo aver attribuito il pregiudizio all'insieme dei fattori causali accertati, la Commissione ha stabilito se l'aumento delle importazioni fosse una causa «reale e sostanziale» del grave pregiudizio.

10.1. Analisi dei singoli fattori causali del pregiudizio

10.1.1. Effetti dell'aumento delle importazioni

- (73) Il mercato delle conserve di mandarini è trasparente per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento e i clienti. Dal momento che le conserve di mandarini sono essenzialmente un prodotto di base, i prezzi costituiscono il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile.
- (74) Tra il 2000/2001 e il 2001/2002 la quota di mercato delle importazioni è aumentata passando dal 31 % al 56 %, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 69 % al 44 %. Nello stesso periodo le importazioni sono aumentate passando dal 34 % al 74 % rispetto alla produzione comunitaria. Appare chiaro quindi che le importazioni sono aumentate anche relativamente alla produzione, a discapito dei produttori comunitari.

Quota di mercato	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Importazioni	20 %	24 %	31 %	56 %	53 %
Vendite dell'industria comunitaria	79 %	76 %	69 %	44 %	47 %

- (75) Quanto ai prezzi, tra il 2000/2001 e il 2001/2002 il prezzo unitario medio del prodotto importato sul mercato comunitario è sceso da 792 a 691 EUR/tonnellata, mentre il prezzo unitario medio del prodotto comunitario è sceso da 925 a 827 EUR/tonnellata. L'effetto della sola diminuzione del prezzo medio unitario del prodotto simile sul ricavo delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità sarebbe consistito in un calo di 4,4 milioni di euro (- 11 %) nel 2001/2002, che diventa però di 12 milioni di EUR se si tiene conto della contemporanea diminuzione dei volumi delle vendite. Tale diminuzione del ricavo delle vendite, unitamente all'aumento dei costi, ha determinato un notevole calo della redditività, tanto che i produttori comunitari registravano perdite pari all'1,7 % nel 2001/2002.
- (76) Per i motivi suesposti, la Commissione ha concluso in via provvisoria che vi è una correlazione tra l'aumento delle importazioni a basso prezzo e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari, e che l'aumento delle importazioni ha avuto effetti pregiudizievoli, in particolare sotto forma di una pressione al ribasso sui prezzi e di un calo del volume delle vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario.

10.1.2. Effetti delle variazioni del livello del consumo

- (77) La Commissione ha svolto un'analisi preliminare sugli effetti pregiudizievoli del calo del consumo registratosi nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2000/2001, calo che deve essere valutato nel quadro dell'andamento complessivo osservato nel corso dell'intero quinquennio preso in esame. Il consumo è diminuito da 80 065 tonnellate nel 1998/1999 a 74 056 tonnellate nel 1999/2000 e a 65 676 tonnellate nel 2000/2001; ha poi registrato una crescita nel 2001/2002 (+ 15 284 tonnellate) risalendo a 80 960 tonnellate, prima di scendere di nuovo a 71 564 tonnellate durante la stagione in corso (2002/2003). Il calo del consumo tra il 1998/1999 e il 2000/2001 è dipeso dalla diminuzione delle vendite sul mercato interno da parte dei produttori comunitari, a sua volta causata dal fatto che alcuni produttori avevano ridotto o cessato l'attività. Tale fenomeno ha avuto un effetto immediato sul livello di consumo poiché il mercato era alimentato da due sole fonti principali di approvvigionamento (Spagna e RPC).
- (78) La Commissione sottolinea che mentre nell'anno 2000/2001 il consumo scendeva probabilmente al livello più basso dell'intero periodo di quattro anni e sei mesi considerato, in quello stesso anno i produttori comunitari registravano il loro livello massimo di redditività (6,8 %). D'altra parte, nella successiva stagione 2001/2002 il consumo è aumentato fino a 80 960 tonnellate (cioè fino al livello massimo dell'intero periodo considerato) mentre nello stesso anno la redditività dei produttori comunitari è scesa a - 1,7 %. Non esiste quindi una chiara e precisa correlazione tra il consumo in sé e la redditività e la situazione economica generale dei produttori comunitari.

- (79) Nell'analisi degli effetti dell'andamento del consumo sulla redditività dei produttori comunitari si è tenuto conto delle reazioni di tutti gli operatori del mercato che hanno contribuito alle variazioni del consumo. Si è accertato in proposito che mentre i produttori comunitari erano stati costretti a ridurre le loro vendite nella Comunità di circa 9 185 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 2000/2001, le importazioni avevano invece registrato un netto rialzo (+ 24 469 tonnellate).
- (80) Per quanto riguarda le ripercussioni sui prezzi, variazioni del consumo di prodotti in conserva aventi una lunga durata di conservazione non dovrebbero comportare di norma effetti significativi sui prezzi qualora si provveda ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Al riguardo si può osservare che i produttori comunitari sembrano aver reagito riducendo sia la produzione che le vendite per adeguarsi al calo del consumo.
- (81) Considerando che, come illustrato al considerando 78, è stato possibile registrare degli utili anche in una situazione di calo del consumo, sembra logico concludere che, in assenza del netto aumento delle importazioni a basso prezzo, il calo del consumo non avrebbe determinato una sostanziale diminuzione degli utili.
- (82) Tuttavia, nel 2001/2002 il consumo si trovava al livello più alto mai registrato dal 1998/1999, situandosi grosso modo allo stesso livello di tale anno. Le vendite dei produttori comunitari hanno invece registrato un calo di 29 438 tonnellate (- 43 %) nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Nello stesso arco di tempo, le importazioni sono aumentate di 28 457 tonnellate nel 2001/2002 rispetto al 1998/1999. Le importazioni hanno registrato quindi una crescita notevole benché il livello del consumo fosse solo leggermente aumentato.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consumo (t) andamento effettivo	80 065	74 056	65 676	80 960	71 564
Quota di mercato (simulazione a livello 1998/1999)	80 %	80 %	80 %	80 %	80%
Volume di vendita UE (simulazione) (*)	63 718	58 936	52 267	64 430	56 953
Volume di vendita UE effettivo	63 718	56 483	45 341	36 156	33 498

(*) Simulazione basata sull'ipotesi che la quota di mercato dell'industria comunitaria fosse rimasta a livello del 1998/1999.

- (83) La tabella mostra che se la quota di mercato dei produttori comunitari si fosse mantenuta ai livelli del 1998/1999, i produttori comunitari avrebbero ottenuto risultati molto più soddisfacenti in termini di volume di vendita, e ciò dimostra che non è stato l'andamento del consumo che ha avuto ripercussioni sui produttori comunitari, bensì la perdita di quota di mercato rispetto alle importazioni.
- (84) Si conclude pertanto che l'andamento dei consumi non ha causato il pregiudizio osservato.

10.1.3. Effetti delle variazioni dell'andamento delle esportazioni

- (85) La Commissione ha esaminato inoltre gli effetti dovuti al calo delle esportazioni.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	Dati estrapolati 2002/2003
Esportazioni (in t)	21 316	21 672	14 544	18 099	19 078

- (86) Tra il 1998/1999 e il 2000/2001, il volume delle esportazioni di conserve di mandarini realizzate dai produttori comunitari è sceso da 21 316 tonnellate a 14 544 tonnellate in concomitanza con la perdita di quota di mercato da parte dei produttori comunitari rispetto alle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC (in particolare in conseguenza del fatto che gli importatori USA hanno anticipato l'applicazione delle misure di ritorsione decise dagli Stati Uniti nel quadro della vertenza sugli ormoni, di cui al considerando 33. Nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2001/2002, le esportazioni sono risalite a 18 099 tonnellate, quindi a 19 078 tonnellate nella stagione 2002/2003. Nel corso del quinquennio preso in esame le esportazioni hanno registrato un calo complessivo di circa 2 300 tonnellate, concentrato tuttavia soprattutto nel periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2000/2001 (quest'ultimo è l'anno in cui la redditività dei produttori comunitari ha raggiunto il livello massimo). Dal 2000/2001 in poi le esportazioni sono effettivamente aumentate. In particolare, nel periodo più recente, tra il 2000/2001 e il 2002/2003, le esportazioni sono aumentate in modo cospicuo soprattutto a causa della soluzione della vertenza sugli ormoni senza l'applicazione delle misure di ritorsione annunciate dagli USA contro le esportazioni del prodotto in esame originario della Comunità. L'aumento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

Si deve inoltre osservare che nel calcolo della redditività di cui alla sezione 9.2.11 si è tenuto conto soltanto delle vendite nella Comunità.

- (87) Si conclude pertanto che sebbene ci possa essere stato un nesso tra il calo delle esportazioni e il pregiudizio osservato nella prima parte del periodo di quattro anni e sei mesi, tale nesso non sussiste per quanto concerne la seconda parte del periodo.

10.1.4. Effetti dell'eventuale capacità eccessiva

- (88) La Commissione ha inoltre esaminato se gli effetti pregiudizievoli non siano imputabili alla capacità eccessiva dei produttori comunitari. Nel corso del periodo dell'inchiesta si è registrata soltanto un'unica, modesta variazione riguardo alla stima della capacità di produzione teorica, cioè quando, nella stagione 1999/2000, la capacità di produzione è aumentata del 2 %, raggiungendo le 129 260 tonnellate.

	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Capacità (in t)	126 760	129 260	129 260	129 260	129 260
Produzione effettiva (in t)	81 869	75 767	60 462	60 329	43 331
Produzione simulata (*) (in t)	81 869	81 869	81 869	81 869	81 869
Indice di utilizzazione delle capacità (effettivo)	65 %	59 %	47 %	47 %	34 %
Indice di utilizzazione delle capacità [simulazione (*)]	65 %	63 %	63 %	63 %	63 %

(*) Simulazione basata sull'ipotesi che la produzione dell'industria comunitaria fosse rimasta a livello del 1998/1999.

- (89) La tabella dimostra che se il volume di produzione dei produttori comunitari si fosse mantenuto ai livelli del 1998/1999, l'industria comunitaria avrebbe mantenuto anche un elevato indice di utilizzazione delle capacità. Invece, poiché la produzione e l'indice di utilizzazione effettivi risultano molto inferiori rispetto a quelli calcolati con la simulazione, è chiaro che è la riduzione della produzione e non il limitato aumento delle capacità che ha causato il grave pregiudizio.
- (90) Questo aumento delle capacità ha contribuito ad abbassare il tasso di utilizzazione delle capacità nel 1999/2000 e negli anni successivi, dato che le previsioni circa la necessità di capacità supplementari non si sono realizzate. Considerato il modestissimo aumento delle capacità, in assenza del quale l'utilizzazione delle medesime non avrebbe avuto un andamento sostanzialmente diverso, la Commissione conclude che tale limitatissimo aumento delle capacità non è stato causa di grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

10.1.5. *Effetti dell'approvvigionamento insufficiente*

- (91) Alcuni esportatori hanno affermato che il motivo alla base del calo di produzione registrato dai produttori comunitari era la scarsità di approvvigionamento di materia prima (cioè di piccoli agrumi freschi) sul mercato dell'UE. Tuttavia, a seguito di un'analisi preliminare del mercato comunitario dei piccoli agrumi freschi, la Commissione ha determinato in via provvisoria che l'approvvigionamento di tale materia prima era sufficiente a soddisfare la domanda dell'industria di trasformazione.
- (92) La tabella A riporta i dati relativi alla produzione effettiva di piccoli agrumi freschi (clementine, mandarini e satsuma) nel periodo 1998-2002, mentre la tabella B illustra le previsioni di produzione unitamente ai ritiri di prodotto dal mercato per ciascuna delle stagioni dal 1998/1999 al 2002/2003.

Tabella A

Anno	1998	1999	2000	2001	2002
Produzione	2 329 341	2 823 106	2 511 550	2 379 634	2 650 000

Tabella B

Stagione	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Previsioni di produzione (*)	2 299 500	2 804 900	2 520 000	2 481 000	2 626 700
Ritiri	43 313	99 958	74 195	43 341	14 329
Ritiri in percentuale della produzione	1,9 %	3,5 %	3,0 %	1,8 %	Non disponibile

(*) Fonte: CLAM.

10.1.6. *Domanda di piccoli agrumi freschi da parte dell'industria di trasformazione*

- (93) La tabella C riporta i dati relativi alle quantità di clementine e di satsuma utilizzate dall'industria di trasformazione per la produzione di conserve di mandarini dal 1998/1999 al 2002/2003.

Tabella C

Stagione	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Satsuma	110 000	105 000	95 000	95 000	65 000
Clementine	10 000	5 000	0	0	0

- (94) Come risulta chiaro dalle tabelle A e C, l'offerta di piccoli agrumi freschi sul mercato comunitario è con tutta evidenza assai superiore alla domanda dell'industria di trasformazione. Anzi, in ciascuno degli anni presi in esame per il quale erano disponibili dati statistici, risulta evidente che l'offerta era superiore alla domanda tanto per il prodotto fresco che per l'impiego di quest'ultimo come materia prima da sottoporre a trasformazione, e che almeno l'1,8 % della produzione di piccoli agrumi freschi era stata ritirata dal mercato.
- (95) Tuttavia, l'industria di trasformazione è in concorrenza con altri acquirenti di satsuma e clementine freschi e la possibilità che ha di farlo è ostacolata dal calo dei prezzi del prodotto simile verificatosi in conseguenza dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame a basso prezzo negli ultimi anni. Questo ha due dirette conseguenze: anzitutto, i produttori comunitari possono permettersi sempre meno di acquistare la materia prima (satsuma e clementine freschi) a un prezzo che consenta loro di ottenere un livello ragionevole di redditività; e in secondo luogo, dal momento che i produttori comunitari offrono agli agricoltori prezzi bassi per i satsuma, varietà usata principalmente come materia prima per la produzione di conserve, gli agricoltori, nel tentativo di aumentare la loro redditività, stanno riorientando la produzione verso le clementine piuttosto che verso i satsuma. Tuttavia, tale processo di riorientamento non sembra essere ancora sufficientemente avanzato per aver avuto effetti avvertibili sull'approvvigionamento di materia prima disponibile per i produttori comunitari.

- (96) Si noti che alla fine del 2001/2002, cioè della stagione in cui le importazioni erano aumentate fino a 44 804 tonnellate e le vendite nell'Unione Europea dei produttori comunitari erano scese a 36 156 tonnellate, le scorte dei produttori avevano registrato un aumento (di 9 636 tonnellate) fino ad ammontare a 16 387 tonnellate. Ciò sembra dimostrare che il calo delle vendite registrato dai produttori comunitari non era dovuto a difficoltà di approvvigionamento da parte loro.
- (97) Pertanto, la Commissione ha deciso in via provvisoria che la scarsità di approvvigionamento non ha contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

10.1.7. Altri fattori

- (98) Nell'inchiesta provvisoria, né i servizi della Commissione né le parti interessate hanno individuato altri fattori causali.

10.2. Attribuzione degli effetti pregiudizievoli ai diversi fattori

- (99) Il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari si è manifestato principalmente sotto forma di una diminuzione del volume delle vendite, di un calo dei prezzi unitari, di un peggioramento della redditività e di perdite finanziarie. La Commissione non ha individuato altri fattori, oltre all'aumento delle importazioni, che possono avere contribuito al pregiudizio.
- (100) Dopo avere escluso l'attribuzione all'aumento delle importazioni degli effetti degli altri fattori, la Commissione ha notato che esiste un nesso reale e sostanziale tra la diminuzione del volume di vendita, dei prezzi di vendita e della redditività dei produttori comunitari e l'aumento delle importazioni, le quali non solo sono aumentate con un ritmo maggiore rispetto all'aumento del consumo tra il 2000/2001 e il 2001/2002, ma sono aumentate anche durante il calo del consumo dal 1998/1999 al 2000/2001.

10.3. Conclusioni

- (101) Pertanto, dopo essersi accertata che gli altri fattori noti non hanno prodotto effetti pregiudizievoli, la Commissione ha concluso in via provvisoria che sussiste un nesso reale e sostanziale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari.

11. SITUAZIONE CRITICA

- (102) La Commissione ha deciso in via provvisoria che ci si trova in presenza di una situazione critica in cui un ritardo nell'adozione di misure di salvaguardia comporterebbe per i produttori comunitari un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Come si è già precisato, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che i produttori comunitari subiscono attualmente un grave pregiudizio. In particolare, in conseguenza dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame, essi hanno già registrato un calo della produzione, del volume delle vendite, dei prezzi unitari e della redditività.
- (103) La produzione dei prodotti simili o direttamente concorrenziali è scesa del 28 % tra il 2000/2001 e il 2002/2003. Nello stesso periodo le vendite nella Comunità hanno registrato un calo del 26 % ⁽¹⁾ mentre anche la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita. A ciò si devono aggiungere, sempre nello stesso periodo, una redditività in netto declino e vendite realizzate molto spesso in perdita.
- (104) Dalle informazioni disponibili sul rendimento delle attività dei produttori comunitari nel terzo trimestre della stagione 2002/2003 risulta un calo costante in termini di produzione, vendite e redditività. La situazione dei produttori comunitari appare già chiaramente difficile: l'aumento delle importazioni ha determinato un'offerta eccessiva sul mercato comunitario, nonché il calo dei volumi e dei prezzi delle vendite, perdite e un grave pregiudizio. La situazione è aggravata dall'evidente flessione del consumo osservata nell'ultimo periodo rispetto al 2001/2002.

⁽¹⁾ Percentuale calcolata in base all'ipotesi che le vendite per l'intera stagione 2002/2003 equivalgano al doppio di quelle registrate nel semestre fino al 31 marzo 2003.

- (105) Si può quindi prevedere che, senza l'introduzione di restrizioni all'importazione sul mercato comunitario, i prodotti in esame continueranno a venire importati nella Comunità in quantità elevate, i produttori comunitari continueranno a sostenere perdite e saranno costretti a dichiarare fallimento. Questo processo è già in atto: due aziende spagnole che in passato svolgevano attività di produzione di conserve di mandarini sono fallite nell'aprile 2002, e con ogni probabilità altre aziende seguiranno la stessa sorte.
- (106) Sarà perciò difficile evitare la chiusura, temporanea o definitiva, di alcuni impianti di produzione. Queste chiusure avranno probabili ripercussioni non solo sul prodotto simile, ma anche su altri prodotti confezionati utilizzando gli stessi impianti di produzione. L'impatto sociale negativo nelle regioni interessate (soprattutto quelle di Valencia e di Murcia), sarebbe notevole, e si estenderebbe inoltre anche alle attività che dipendono dai produttori comunitari colpiti dalle chiusure.
- (107) Il livello assai elevato delle importazioni verso il mercato comunitario e le conseguenze estremamente negative nel caso in cui si permettesse a tali importazioni di proseguire ai livelli attuali impongono ai produttori comunitari provvedimenti della massima urgenza volti a incrementare il ricavato delle vendite e contenere le perdite previste, segnatamente la chiusura di taluni stabilimenti di produzione e il licenziamento di personale. Azioni di questo tipo arrecherebbero ai produttori comunitari un danno a cui sarebbe poi difficile ovviare. Se si vuole evitare che essi ricorrano a provvedimenti di questo genere, è necessario adottare misure provvisorie di salvaguardia.
- (108) Infine, in base a quanto viene riferito dal ministero cinese dell'Agricoltura, risulta chiaro che in Cina è in corso un programma su vasta scala volto a incrementare la produttività dei terreni che producono agrumi, ricorrendo a tecnologie più avanzate e sostituendo gli alberi che producono minori quantità di frutta, e di qualità inferiore, con varietà migliorate. Inoltre, ulteriori aumenti di produttività dovrebbero essere ottenuti semplicemente grazie ai precedenti programmi di impianti di alberi di agrumi che non hanno ancora raggiunto la fase di piena maturazione.

11.1. Conclusioni

- (109) Di conseguenza, tenuto conto della fragile situazione economica dei produttori comunitari e della costante e crescente minaccia rappresentata dai produttori esportatori cinesi, la Commissione ritiene che ci si trovi in presenza di una situazione critica in cui l'eventuale ritardo nell'adottare misure provvisorie di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Il fallimento di due produttori comunitari è già una conferma dell'esistenza di tale situazione critica. La Commissione conclude pertanto che le misure provvisorie di salvaguardia devono essere adottate senza indugio.

12. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

12.1. Osservazioni preliminari

- (110) Le misure di salvaguardia intendono ovviare al grave pregiudizio subito finora dai produttori comunitari del prodotto in esame in conseguenza di sviluppi imprevisti ed evitare che la loro situazione si aggravi ulteriormente. Oltre ad esaminare gli sviluppi imprevisti, l'aumento delle importazioni, il grave pregiudizio, la causa del pregiudizio e la situazione critica, i servizi della Commissione si sono chiesti se non si dovesse concludere che, per motivi economici impellenti, non è nell'interesse della Comunità istituire misure provvisorie. A tal fine, si è valutato, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'impatto delle eventuali misure provvisorie su tutte le parti interessate dai procedimenti nonché le probabili conseguenze dell'istituzione o no di tali misure.

12.2. Interesse dei produttori comunitari

- (111) I produttori comunitari hanno realizzato massicci investimenti e dispongono dei sistemi di produzione più altamente automatizzati al mondo. Essi sono vitali e competitivi in condizioni normali di mercato. Nel corso del periodo preso in esame i produttori comunitari hanno registrato un notevole calo della produzione e delle vendite a causa dei quali oggi non sono più in grado di svolgere la loro attività realizzando degli utili. La posizione dei produttori comunitari sarebbe con tutta evidenza minacciata qualora l'istituzione delle misure provvisorie di salvaguardia non impedisca che il prodotto in esame a basso prezzo continui ad essere importato in quantitativi ingenti come quelli attuali. Qualora invece le importazioni proseguissero ai livelli attuali, ciò potrebbe comportare l'abbandono della produzione di conserve di mandarini da parte di alcuni di questi produttori o addirittura la completa cessazione delle loro attività.

12.3. Interesse dei produttori di piccoli agrumi freschi nella Comunità

- (112) I produttori di frutta fresca che forniscono la materia prima ai produttori comunitari hanno interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, e ad un prezzo che consenta loro di ottenere un congruo profitto. Qualora non si verificano queste condizioni, molti produttori di frutta fresca non saranno in grado di continuare la loro attività nel medio o lungo periodo. Appare evidente che uno degli effetti degli elevati quantitativi di importazioni di prodotto in esame a basso prezzo consiste nell'abbassare il prezzo della materia prima (cioè piccoli agrumi freschi, soprattutto satsuma) sul mercato comunitario. È quindi nell'interesse dei produttori di frutta fresca che vengano istituite misure volte a ridurre il volume delle importazioni di prodotto in esame a basso prezzo verso l'Unione europea.

12.4. Interesse degli utilizzatori e degli importatori nella Comunità

- (113) Per valutare l'impatto dell'eventuale istituzione di misure sugli importatori e sugli utilizzatori, la Commissione ha inviato dei questionari agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame sul mercato comunitario, ricevendo nove risposte dagli importatori e nessuna dagli utilizzatori non collegati agli importatori. Sono state effettuate visite in loco nella sede di quattro importatori del prodotto in esame.
- (114) Gli importatori hanno affermato che era auspicabile poter continuare a disporre di diverse fonti di approvvigionamento e che, nel caso in cui le misure vengano istituite, esse non dovrebbero assumere la forma di un regime di prezzi minimi o dell'assegnazione di un contingente in base al principio del «primo arrivato, primo servito», perché ciò comporterebbe ulteriori distorsioni del mercato. In particolare, l'assegnazione di un contingente in base alla regola del «primo arrivato, primo servito» incentiverebbe le importazioni nella prima parte dell'anno fino ad utilizzare l'intero contingente, per poi orientare la domanda verso l'offerta disponibile sul mercato interno dell'Unione europea. Inoltre, questi importatori hanno posto l'accento sull'esigenza che gli operatori commerciali dei principali mercati europei e i consumatori continuino ad avere accesso a un prodotto di buona qualità a basso prezzo.
- (115) Si deve osservare al riguardo che le misure provvisorie proposte consistono in un contingente tariffario che tiene conto di un livello superiore a quello tradizionale delle importazioni. Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per gli utilizzatori e gli importatori non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l'istituzione delle misure provvisorie proposte, corrispondenti al minimo indispensabile per impedire un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori medesimi.

12.5. Interesse dei consumatori nella Comunità

- (116) Dal momento che il prodotto in esame è un prodotto di consumo, la Commissione ha informato varie organizzazioni di consumatori dell'apertura dell'inchiesta. Nessuna risposta o osservazione è pervenuta alla Commissione da tali organizzazioni, pertanto l'impatto delle misure provvisorie sui consumatori è da ritenersi minimo.

13. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- (117) Inoltre, a causa dell'aumento delle importazioni del prodotto in esame (di cui ai considerando da 38 a 110, il mercato comunitario del prodotto in esame, essendo quest'ultimo un prodotto inserito nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000⁽²⁾, subisce delle perturbazioni gravi suscettibili di minacciare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato (cfr. il considerando 45 e successivi). Le condizioni, eventualmente applicabili, di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio, sono pertanto soddisfatte.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

14. CONSIDERAZIONI FINALI

- (118) L'analisi preliminare delle risultanze dell'inchiesta conferma che ci si trova in presenza di una situazione critica nonché la necessità di istituire misure provvisorie di salvaguardia per impedire che i produttori comunitari subiscano un ulteriore pregiudizio a cui sarebbe difficile ovviare.

14.1. Forma e livello delle misure provvisorie di salvaguardia

- (119) Affinché il mercato comunitario rimanga aperto e si disponga di un'offerta sufficiente per far fronte alla domanda, è opportuno istituire un sistema di contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare, in modo tale che le importazioni che superano tale contingente possano comunque entrare nella Comunità previo pagamento di un dazio supplementare. Questo dazio supplementare dovrebbe essere fissato ad un livello tale da porre rimedio alla situazione dei produttori comunitari ed è stato calcolato sulla base di un prezzo indicativo, il quale consenta ai produttori comunitari di realizzare un margine di utile del 6,83 % sul fatturato, detrattone il prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra il 2001/2002 e il 2002/2003, allo stesso stadio commerciale, adeguato al livello CIF frontiera comunitaria, dazio doganale incluso. Il margine di utile summenzionato è stato calcolato in base a un'analisi degli utili effettivamente registrati dai produttori comunitari nel periodo compreso tra il 1998/1999 e il 2001/2002. Il livello della vendita sotto costo è stato fissato al 22 %. In termini di dazio fisso, il dazio pagabile dovrebbe quindi ammontare a 155 EUR/tonnellata.
- (120) Per mantenere l'accesso al mercato comunitario, il contingente tariffario dovrebbe basarsi sul volume delle importazioni registrato in un periodo recente. Gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici sulle importazioni sono gli anni che vanno dal 1999/2000 al 2001/2002. I contingenti tariffari dovrebbero quindi essere calcolati sulla base del volume medio delle importazioni registrato in quegli anni (27 570 tonnellate). Si ritiene che detto volume delle importazioni consenta ai produttori comunitari di continuare ad adeguarsi evitando al tempo stesso un ulteriore peggioramento della loro situazione. Tuttavia, tenuto conto della durata delle misure provvisorie illustrata di seguito (154 giorni) e dell'esigenza di escludere i paesi in via di sviluppo la cui quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non sia superiore al 3 %, il contingente tariffario complessivo dovrebbe essere di 11 632 tonnellate.
- (121) Per mantenere i flussi commerciali tradizionali e garantire che il mercato comunitario rimanga accessibile a nuovi paesi fornitori, l'entità dei contingenti tariffari dovrebbe essere suddivisa tra i paesi che hanno un interesse sostanziale a rifornire il mercato comunitario dei prodotti in esame, mentre una parte del contingente dovrebbe essere riservata ai paesi che attualmente non hanno tale interesse sostanziale. Dopo aver consultato la RPC, l'unico paese ad avere tale interesse sostanziale, la Commissione ritiene opportuno assegnarle un contingente tariffario specifico, commisurato alla percentuale sul quantitativo totale del prodotto fornita da questo paese durante il triennio considerato (cioè il periodo compreso tra il 1999/2000 e il 2001/2002). La stragrande maggioranza delle importazioni in questo periodo erano originarie della RPC, perciò si è deciso di applicare un contingente specifico nazionale per la RPC e un altro contingente per tutti gli altri paesi.
- (122) Secondo il calcolo di cui sopra, il contingente assegnato alla RPC dovrebbe ammontare a 11 389 tonnellate per un periodo di 154 giorni e quello assegnato a tutti gli altri paesi a 243 tonnellate per lo stesso periodo. Si ritiene però che così facendo il contingente assegnato a tutti gli altri paesi risulterebbe eccessivamente modesto per permettere un'effettiva concorrenza o consentire l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. È auspicabile che altri paesi, oltre alla RPC, abbiano la possibilità di esportare il prodotto in esame verso la Comunità. Il contingente tariffario relativo agli altri paesi dovrebbe pertanto essere aumentato fino a raggiungere il 3 % del consumo comunitario (o 906 tonnellate per 154 giorni), portando così a 12 295 tonnellate il contingente tariffario complessivo per il periodo di 154 giorni.
- (123) Conformemente alla legislazione e agli obblighi internazionali della Comunità, le misure provvisorie di salvaguardia non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la sua quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non supera il 3 %.
- (124) Dalla determinazione provvisoria effettuata dalla Commissione risulta che l'unico paese in via di sviluppo che non soddisfa i requisiti necessari per beneficiare di tale deroga è la RPC. Occorre quindi specificare i paesi in via di sviluppo ai quali **non** si applicano le misure provvisorie di salvaguardia: tali paesi sono elencati nell'allegato.

14.2. Gestione dei contingenti tariffari

- (125) Alcuni importatori e le loro associazioni hanno chiesto l'introduzione di un sistema grazie al quale gli importatori tradizionali, i quali importano tradizionalmente il prodotto in esame dalla RPC, verrebbero a disporre di quantitativi garantiti calcolati sulla base del loro livello tradizionale di importazioni da questo paese. Altri importatori affermano che i sistemi di contingenti tariffari dovrebbero funzionare in base al principio del «primo arrivato, primo servito» per evitare inutili oneri amministrativi e per preservare la concorrenza.
- (126) Al fine di ottenere le informazioni necessarie per poter definire un metodo adeguato di gestione dei contingenti, il 2 ottobre 2003 la Commissione ha pubblicato un avviso con cui ha invitato tutti gli importatori che hanno importato o intendono importare il prodotto in esame a fornire una serie di informazioni dettagliate relative alle importazioni effettuate in passato e alle previsioni di importazioni per il futuro ⁽¹⁾. Dalle informazioni fornite in risposta all'avviso in questione risulta che, per ciascuna delle stagioni di messa in conserva della frutta 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, la stragrande maggioranza delle importazioni del prodotto in esame (oltre il 90 %) è stata realizzata da un numero limitato di importatori che hanno importato una media di 500 tonnellate o più per ogni stagione (di seguito denominati «importatori tradizionali»). Il resto è stato invece importato da importatori diversi da quelli tradizionali (di seguito denominati «altri importatori»).
- (127) La Commissione ha esaminato tale richiesta alla luce delle seguenti considerazioni:
- considerata l'attuale situazione critica e il fatto che la stagione di messa in conserva è già cominciata, si ritiene che le misure provvisorie debbano essere istituite quanto prima,
 - in mancanza di un sistema di licenze garantite, il prezzo del prodotto importato dalla RPC rischia di aumentare in misura straordinaria nella prima parte del periodo di validità del contingente tariffario, in quanto gli importatori cercherebbero di evitare che le proprie importazioni fossero soggette al dazio di salvaguardia, per crollare quindi in seguito, nel momento in cui gli importatori avessero raggiunto o superato il livello delle importazioni necessario a soddisfare i loro ordini (il cosiddetto «effetto congiunturale»). L'effetto congiunturale dell'assegnazione dei contingenti tariffari in base alla regola del «primo arrivato, primo servito» rischia di danneggiare i produttori comunitari in quanto nella prima parte della stagione di messa in conserva la domanda si concentrerebbe sulle importazioni dalla RPC per trasferirsi al prodotto comunitario solo dopo l'esaurimento del contingente tariffario. Ciò significa che i produttori comunitari potrebbero assistere, nella prima parte della stagione, alla diminuzione delle proprie vendite ed essere esposti all'incertezza creata da una pronunciata fluttuazione dei prezzi. Una situazione del genere rischierebbe di compromettere l'utilità delle misure provvisorie,
 - è nell'interesse degli importatori esistenti, i quali solitamente importano quantitativi elevati di prodotto in esame dalla RPC, che vengano prese disposizioni volte a garantire il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali e a consentire loro di continuare a importare una determinata quantità di prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare. Inoltre, anche i nuovi importatori hanno interesse ad avere qualche possibilità di importare detto prodotto in esame dalla RPC in esenzione dal dazio supplementare,
 - è nell'interesse dei venditori al dettaglio e dei consumatori poter continuare a disporre di un'offerta adeguata del prodotto in esame sul mercato comunitario, come pure di un prezzo di mercato stabile,
 - la forma delle misure provvisorie dovrebbe essere tale da conseguire l'obiettivo di tali misure riducendo al minimo i rischi di turbamento del mercato sotto forma di pronunciate fluttuazioni dei prezzi e di effetti negativi sui produttori comunitari e da evitare agli importatori inutili oneri amministrativi.
- (128) Sulla scorta di queste considerazioni, la Commissione ritiene che non sarebbe opportuno gestire il contingente tariffario in base al principio del «primo arrivato, primo servito». Gli operatori economici che tradizionalmente hanno sempre importato un quantitativo significativo di prodotto in esame nella Comunità (i cosiddetti «importatori tradizionali») dovrebbero avere invece la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare in base al loro livello tradizionale di importazioni dalla RPC. Nel contempo, gli altri importatori che intendano importare nella Comunità il prodotto in esame proveniente dalla RPC, ma che non soddisfano il suddetto criterio (i cosiddetti «altri importatori»), dovrebbero avere anch'essi la possibilità di chiedere una licenza per importare una certa quantità del prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare.

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.10.2003, pag. 30.

- (129) Affinché le opportunità di importare il prodotto in esame in esenzione dal dazio supplementare possano essere equamente ripartite, si dovrebbe istituire un sistema di licenze in virtù del quale il diritto di importare tale prodotto in esenzione dal dazio supplementare sia subordinato alla presentazione di una licenza all'importazione. Le norme dettagliate che disciplinano tale sistema dovrebbero essere complementari a, o derogatorie di, quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽²⁾.
- (130) Per garantire un efficace funzionamento del sistema, dovrebbero avere il diritto di presentare domanda per la licenza unicamente gli operatori, le persone fisiche o giuridiche, i singoli o i gruppi che hanno effettuato importazioni nella Comunità negli ultimi tempi. Occorre inoltre prendere provvedimenti per ridurre al minimo il numero di domande di licenze d'importazione di tipo speculativo, le quali potrebbero impedire che i contingenti tariffari vengano interamente utilizzati. Pertanto gli importatori, per poter presentare domanda di licenza, dovrebbero aver importato di recente nella Comunità una ragionevole quantità minima di prodotti simili. Data la natura e il valore del prodotto in esame, si ritiene ragionevole che, per avere il diritto di presentare domanda di licenza, gli importatori debbano aver importato un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/1996, nel corso di una o più delle stagioni di messa in conserva 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. Si dovrebbe inoltre prevedere una disposizione che imponga il pagamento di una garanzia (o «cauzione») per ciascuna tonnellata di prodotto in esame per la quale viene presentata domanda per una licenza d'importazione. La garanzia dovrebbe essere fissata a un livello sufficientemente elevato da scoraggiare le domande di tipo speculativo, ma non al punto di scoraggiare, invece, gli operatori impegnati in autentiche attività commerciali nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Si ritiene quindi congrua e ragionevole una garanzia pari al 20 % circa del valore del prodotto in esame importato.
- (131) Si ritiene poi che, nonostante l'elevata percentuale di prodotto in esame importato dagli importatori tradizionali nelle ultime stagioni di messa in conserva, per mantenere aperto il mercato e preservare il livello di concorrenza una quota minima del 15 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC dovrebbe essere messa a disposizione degli «altri importatori». Di conseguenza, il metodo migliore per garantire il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali delle importazioni dalla RPC consiste nell'assegnare soltanto l'85 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC sotto forma di contingenti tariffari individuali destinati agli importatori tradizionali, riservando il restante 15 % agli «altri importatori».
- (132) Le licenze fino a concorrenza dell'85 % del contingente tariffario per le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC dovrebbero pertanto essere messe a disposizione degli importatori tradizionali, dietro presentazione di una domanda e purché detti importatori soddisfino determinati criteri oggettivi. Le licenze per il rimanente 15 % del contingente tariffario dovrebbero essere messe a disposizione degli «altri importatori», sempre dietro presentazione di una domanda e purché essi soddisfino determinati criteri oggettivi. Tali criteri sono necessari per fare in modo che ciascun importatore tradizionale abbia la possibilità di mantenere la sua posizione rispetto agli altri importatori tradizionali, che nessun singolo importatore sia in grado di controllare il mercato e che venga preservata la concorrenza tra importatori. Per gli importatori tradizionali il criterio oggettivo più appropriato è il quantitativo massimo (peso netto) del prodotto in esame importato dall'importatore tradizionale in questione in ciascuna delle stagioni di messa in conserva 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. Per gli altri importatori, invece, il criterio oggettivo più appropriato è una quota massima del 20 % del contingente tariffario messo a disposizione degli altri importatori per le merci originarie della RPC (cioè il 3 % del contingente tariffario per le merci originarie della RPC).
- (133) Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie di paesi diversi dalla RPC, dal momento che gli importatori tradizionali non importano quantità significative di prodotto in esame da altri paesi oltre alla RPC, e poiché il contingente tariffario che deve essere fissato è considerevolmente più elevato rispetto alle importazioni registrate nelle precedenti stagioni di messa in conserva, si ritiene che l'intero contingente tariffario debba essere messo a disposizione di tutti gli importatori su base paritaria, e che (per i motivi summenzionati) il criterio oggettivo più appropriato per limitare le domande di licenza d'importazione consista in una quota massima del 20 % del contingente tariffario disponibile per le merci dell'origine succitata.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

- (134) L'eventuale esclusione dai contingenti tariffari delle merci importate da paesi in via di sviluppo dipende dall'origine delle merci stesse, come pure l'eventuale inclusione delle merci importate nella parte del contingente tariffario assegnata alla RPC o nella parte assegnata a tutti gli altri paesi. Oltre ad applicare i criteri di determinazione dell'origine in vigore nella Comunità, per garantire una gestione efficiente dei contingenti tariffari si dovrebbe subordinare l'importazione dei prodotti in esame alla presentazione di un certificato di origine alla frontiera comunitaria, fatta eccezione per le importazioni del prodotto in esame corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

14.3. Durata

- (135) Le misure provvisorie non dovrebbero rimanere in vigore per un periodo superiore ai 154 giorni. Le misure dovrebbero entrare in vigore alla data del 9 novembre 2003 e rimanervi per un periodo di 154 giorni, a meno che prima di tale scadenza non vengano istituite misure definitive o l'inchiesta non venga chiusa senza l'istituzione di misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sistema di contingenti tariffari

1. È aperto un sistema di contingenti tariffari per un periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 10 aprile 2004 relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di mandarini preparati o conservati, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, senza alcole aggiunto e con aggiunta di zuccheri, attualmente classificabili ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 (in appresso: «conserven di mandarini»). Il volume dei contingenti tariffari è, rispettivamente, di 11 389 tonnellate per le conserve di mandarini originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e di 906 tonnellate per le conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.
2. Alle importazioni di conserve di mandarini effettuate nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.
3. Alle importazioni di queste conserve di mandarini realizzate senza la presentazione di una licenza relativa al paese di cui i prodotti in questione sono originari si applica un dazio supplementare di 155 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) per «stagione di messa in conserva» s'intende il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
- b) per «importatore» s'intende un operatore, una persona fisica o giuridica, un singolo o un gruppo, che abbia importato nella Comunità, nel corso di una o più delle stagioni di messa in conserva 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, e per ciascuna di dette stagioni, un minimo di 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, a prescindere dall'origine di tali importazioni;
- c) per «importatore tradizionale» s'intende un importatore che abbia importato nella Comunità una media di 500 tonnellate o più di conserve di mandarini in ciascuna delle stagioni di messa in conserva 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, a prescindere dall'origine di tali importazioni;

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

- d) per «quantità di riferimento» s'intende la quantità massima di conserve di mandarini importata, per singola stagione di messa in conserva, da un importatore tradizionale nel corso di una delle stagioni di messa in conserva 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002;
- e) per «altri importatori» s'intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali;
- f) per «origine» s'intende il paese di cui è originaria un'importazione, e che può essere la RPC, da un lato, o un paese diverso dalla RPC, dall'altro.

Articolo 3

Sistema di licenze d'importazione

1. Tutte le importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione (in appresso: «licenza») rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
2. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle licenze. Nella casella 19 delle licenze si deve indicare «0».
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dalle licenze non sono trasferibili.
4. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 150 EUR per tonnellata netta.

Articolo 4

Validità delle licenze

1. La domanda di licenza e la licenza stessa recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto. Nella casella 8 la parola «sì» va contrassegnata con una croce. La licenza è valida unicamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella.
2. La licenza è valida unicamente per la durata del periodo per il quale è stata rilasciata. Nella casella 24 deve pertanto figurare la seguente dicitura: «licenza valida soltanto fino al 10 aprile 2004».

Articolo 5

Domanda di licenza

1. Solo gli importatori possono presentare domanda per ottenere una licenza.

Le domande di licenza vanno presentate alle autorità nazionali competenti. Quali pezzi d'appoggio della domanda, gli importatori forniscono informazioni che comprovino, in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti, il rispetto da parte loro delle disposizioni dell'articolo 2, lettere b) e c).

2. Le domande di licenza possono essere presentate nei sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le domande di licenza presentate dagli importatori tradizionali riguardano un quantitativo che non può superare la quantità di riferimento dell'importatore tradizionale in questione per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.
4. Le domande di licenza presentate dagli altri importatori riguardano un quantitativo che non può superare il 3 % del contingente tariffario indicato all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC, e non superiore, inoltre, al 20 % del contingente tariffario specificato per quanto riguarda le importazioni di conserve di mandarini originarie di tutti gli altri paesi.
5. Nella casella 20 della domanda di licenza va riportata, a seconda dei casi, la dicitura «importatore tradizionale» o «altro importatore», nonché la dicitura «richiesta a norma del regolamento (CE) n. 1964/2003».

*Articolo 6***Ripartizione dei contingenti tariffari**

1. Per le importazioni originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito come segue:

- a) 85 % agli importatori tradizionali;
- b) 15 % agli altri importatori.

Se i quantitativi indicati non vengono interamente utilizzati da una delle due categorie di importatori, il rimanente può essere assegnato all'altra categoria.

2. Per le importazioni diverse da quelle originarie della RPC, il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

*Articolo 7***Notifiche degli Stati membri alla Commissione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione se sono state presentate domande di licenza d'importazione e i quantitativi indicati nelle domande.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del nono giorno lavorativo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vanno comunicate per via elettronica utilizzando l'apposito formulario inviato dalla Commissione agli Stati membri. Le informazioni riportate nel formulario vanno suddivise per tipo di importatore e per origine ai sensi dell'articolo 2.

*Articolo 8***Rilascio delle licenze**

1. Sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione stabilisce con un regolamento, per ciascuna origine e ciascun tipo di importatore ai sensi dell'articolo 2, tenendo altresì conto delle disposizioni del paragrafo 2, le percentuali di rilascio delle licenze entro il ventiquattresimo giorno lavorativo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se, sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri in forza dell'articolo 7, la Commissione constata che le domande di licenza superano i quantitativi stabiliti in conformità degli articoli 1 e 6, essa provvede a fissare una percentuale unica di riduzione da applicare alle domande di licenza in questione.

2. Le licenze vengono rilasciate dalle autorità nazionali competenti il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al paragrafo 1.

3. Se, ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo per cui viene rilasciata una licenza è inferiore al quantitativo richiesto, la domanda di licenza può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi di detto paragrafo. Nell'eventualità di tale ritiro, la cauzione viene immediatamente svincolata.

*Articolo 9***Paesi in via di sviluppo**

Le importazioni di conserve di mandarini originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari.

*Articolo 10***Disposizioni generali**

1. L'origine delle conserve di mandarini a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, l'eventuale immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di mandarini originarie di un paese terzo è subordinata:
 - a) alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e
 - b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente, ai sensi dell'articolo 11, da detto paese nella Comunità.
3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di conserve di mandarini corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.
4. La prova dell'origine viene accettata solo se le conserve di mandarini soddisfano i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Articolo 11

Trasporto diretto

1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità da un paese terzo:
 - a) i prodotti trasportati senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;
 - b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:
 - i) siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
 - ii) non vi siano stati immessi in commercio o per il consumo; e
 - iii) vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarica.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere fornita alle autorità della Comunità. Detta prova può essere presentata, in particolare, sotto forma di uno dei seguenti documenti:
 - a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta delle merci;
 - ii) la data del loro carico o ricarica o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate.

Articolo 12

Importazioni in corso di trasporto verso la Comunità

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti in corso di trasporto verso la Comunità ai sensi del paragrafo 2.
2. Sono considerati in corso di trasporto verso la Comunità i prodotti che:
 - sono usciti dal territorio del paese d'origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e
 - sono scortati dal luogo di carico nel paese d'origine sino al luogo di scarico nella Comunità da un documento di trasporto valido rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate forniscono alle autorità doganali la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data,
- in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data,
- in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato nel paese di origine prima di tale data,
- in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica sino al 10 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'applicazione delle misure in quanto la loro quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non è superiore al 3 %:

Emirati arabi uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Angola, Argentina, Barbados, Bangladesh, Burkina-Faso, Bahrein, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bolivia, Brasile, Bahama, Bhutan, Botswana, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Stati federati di Micronesia, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Iraq, Iran (Repubblica islamica dell'), Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Giamahiria araba libica, Marocco, Madagascar, Isole Marshall, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Maurizio, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seicelle, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sao Tomé e Principe, El Salvador, Repubblica araba siriana, Swaziland, Ciad, Togo, Thailandia, Tunisia, Tonga, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Tanzania (Repubblica unita di), Taiwan, Uganda, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Samoa, Yemen, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1965/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2003**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gare e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Svezia dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche verificatesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi, mettendo in particolare difficoltà gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta problematico approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno comunitario le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento svedese. Poiché i quantitativi di orzo venduti sul mercato comunitario a norma del regolamento (CE) n. 1514/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ sono esauriti, è necessario indire una nuova gara e abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento svedese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Per modernizzare la gestione, occorre prevedere la trasmissione delle informazioni richieste dalla Commissione tramite posta elettronica.

- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento svedese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 65 601 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Il quantitativo di orzo di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle località specificate nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 13 novembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento svedese:

Statens Jordbruksverk
S-551 82 Jönköping
Fax: (46-36) 71 95 11

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 23.

Articolo 5

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere trasmesse per posta elettronica secondo il modulo riportato nell'allegato II.

Articolo 6

La Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, la fissazione del prezzo può avvenire separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1514/2003 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Località di ammasso	Quantitativi (tonnellate)
Broddbo	12 416,471
Gamleby	1 535,307
Götene	811,444
Hjo	2 263,351
Karlshamn	9 614,103
Köping	3 172,29
Moraby	1 204,71
Norrtälje	3 248,691
Skara	2 419,594
Skyttorp	16 362,208
Tärnsjö	4 252,56
Örsundsbro	8 300,83
Totale	65 601,559

ALLEGATO II

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE OFFERTE (*)

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 65 601 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento svedese

[Regolamento (CE) n. 1965/2003]

1	2	3	4
Numero dell'offerente	Numero della partita	Quantità (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

(*) Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
AGRI-C1-ORGE-S-STOCKS@CEC.EU.INT

REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1789/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione, del 12 aprile 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽³⁾ definisce le condizioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata di un articolo confezionato a maglia (ginocchiera).
- (2) Nella sentenza delle cause riunite da C-260/00 a C-263/00 ⁽⁴⁾ relativa alla classificazione di supporti per ginocchia e altre bende, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha specificato i criteri per tracciare una distinzione tra le versioni ordinarie di bende destinate ad un uso di carattere generale e le versioni che rispondono ad una funzione medica specifica ed, in quanto tali, classificate nella voce 9021 della nomenclatura combinata.
- (3) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario specificare la motivazione relativa alla classificazione della merce menzionata nell'allegato del regolamento (CE) n. 834/95 della Commissione, al fine di chiarire perché il prodotto classificato è una versione ordinaria di fascia per ginocchio.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 3 (motivazione) dell'allegato al regolamento (CE) n. 834/95, è aggiunto il paragrafo seguente.

«È esclusa la classificazione dell'articolo nella voce 9021 come apparecchio ortopedico, poiché le cerniere non sono adattabili a uno specifico difetto fisico del paziente. Inoltre, l'articolo non mostra un alto livello di precisione.

Pertanto, l'articolo è un supporto ordinario, destinato ad un uso di carattere generale, e non è destinato ad un uso medico specifico.

L'adattamento dell'articolo attorno alla gamba tramite due nastri tipo "velcro" non serve a un fine medico specifico, poiché i nastri tipo "velcro" adempiono alla sola funzione di tenere ferma la ginocchiera.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002 nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co.KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co.KG contro Oberfinanzdirektion Koblenz (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza)

REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2003****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 1969/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 158,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 novembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 158,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2003

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna)

(2003/785/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2003 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede le modalità per mobilitare gli stanziamenti del fondo.

- (4) I danni causati dal naufragio della Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna adempiono alle condizioni previste per la mobilitazione del Fondo,

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 56 250 000 EUR in stanziamento di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2003

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (incendi in Portogallo)

(2003/786/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) Il 13 agosto 2003 il Portogallo ha presentato una richiesta perchè vengano coperti i danni causati dagli incendi.
- (3) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2003 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

- (4) La catastrofe causata dagli incendi in Portogallo adempie alle condizioni previste per la mobilitazione del Fondo,

DECIDONO:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 48 539 000 EUR in stanziamenti di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.